

11 Giugno 2010

La triangolazione operatore sociale-famiglia-autorità giudiziaria

La comunicazione dell'operatore con l'autorità giudiziaria

L'operatore psico-sociale e l'autorità giudiziaria si incontrano e comunicano intorno alle questioni che riguardano le famiglie in difficoltà, per condividere l'elaborazione di risposte complesse e non riducibili ad un unico punto di vista.

Questo lavoro richiede la comunicazione tra saperi diversi, saperi che però si rifanno a statuti epistemologici differenti e che possiedono linguaggio specialistici propri.

Nonostante queste differenze, per tutto il corso del Novecento, nel territorio che si dispiega in mezzo a quella frontiera dove s'incontrano discorso giuridico e saperi delle scienze umane sulla minor età, questi discorsi hanno proceduto insieme, a tratti con percorsi paralleli, a tratti con momenti di incontro e di ibridazioni reciproche.

Negli ultimi decenni, scienze umane e giuridiche sono state interessate dalle trasformazioni nelle forme della famiglia e da profonde modificazioni nella rappresentazione della minor età.

Si tratta di un processo che si è avviato agli inizi dello scorso secolo.

Il punto di partenza dell'incontro, del dialogo tra scienze umane e pensiero giuridico mi sembra si possa rintracciare in Italia già nella formulazione del Codice Penale del 1930 (Codice Rocco ancora vigente) il quale, nel definire i criteri dell'imputabilità per la minor età, la condiziona a una valutazione che richiede la necessità di un dialogo con un sapere eterogeneo a quello del diritto.

Art. 98 C.P.: è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere.

Quel se "capace d'intendere e di volere" richiama per la sua valutazione un altro punto di vista, eterogeneo al discorso giuridico. Un punto di vista che, con la istituzione del Tribunale dei Minorenni, verrà integrato strutturalmente nel processo decisionale attraverso l'incorporazione della figura del Giudice Onorario nel procedimento camerale a composizione mista.

L'articolo 98 del Codice Penale del 1930 segna anche il superamento del

Codice Zanardelli del 1890, imprimendo - nel giro di pochi decenni - un significativo spostamento nella rappresentazione della minore età: l'imputabilità viene innalzata da 9 a 14 anni, così rimasta sino ad oggi, come è avvenuto nella maggior parte dei paesi europei.

Questo passaggio è il risultato della diffusione di una diversa concezione del bambino che, nei primi decenni del secolo scorso, porta le scienze umane fin dentro il discorso giuridico.

Rischi e possibilità di questo dialogo

In questo dialogo di frontiera la comunicazione tra operatori e autorità giudiziaria, che genera contemporaneamente rischi e possibilità, si muove tra due estremi:

- ⇒ tra il dominio di un sapere su di un altro,
- ⇒ oppure quello di una netta separatezza che non permette un incontro, un dialogo come quello - fertile - che si è verificato nel corso del secolo scorso.

Nell'ambito dell'evolvere del pensiero psicoanalitico si incontrano concretamente queste due posizioni diametralmente opposte:

dall'auspicio di Ferenczi nel 1919 di arrivare ad elaborare specificamente una criminologia psicoanalitica,
fino alla decisa contraria risposta di Winnicott che, nel 1944, sollecitato da un giudice minorile a

"istituire un collegamento tra il sapere psicoanalitico moderno e le procedure e la pratica abitualmente seguite dal Tribunale"

risponde decisamente:

"lo psicologo non ha un grosso contributo da offrire al giudice"

Eppure è stato proprio a partire dall'apporto degli studi winnicottiani sugli effetti della separazione dalla famiglia dei bambini sfollati a Londra durante la guerra, che è stato possibile l'avvio di una concezione del servizio sociale che si è largamente imposta **anche all'interno dei Servizi Sociali dell'amministrazione della giustizia minorile.**

Lo stesso metodo del case work, nato dalla esperienza inglese e diffuso in tutti i settori di intervento e integrazione della psicoanalisi con il lavoro sociale è stato, di fatto, ripreso nella forma del rito camerale a composizione mista con l'apporto del Giudice Onorario come luogo di elaborazione delle decisioni del Tribunale dei Minorenni e rappresenta, rispetto agli altri paesi europei (dove prevale una maggior separatezza tra giurisdizione e amministrazione), la peculiarità del sistema di amministrazione della giustizia minorile italiano.

Gli studi winnicottiani hanno inoltre pionieristicamente dato il via all'apertura alla comprensione dei comportamenti antisociali, collegandoli proprio alle esperienze precoci di separazione dei bambini dalla famiglia d'origine.

Così come nell'ambito penale, a partire dal rinvio della valutazione dell'imputabilità alla considerazione della capacità d'intendere e di volere, si incontrano diversi saperi; nell'ambito civile, altri due nodi richiamano questa interazione tra saperi diversi: la valutazione della capacità genitoriale e l'affermazione, per tutti i paesi firmatari della Convenzione dei diritti dei bambini, della necessità di individuare nella prassi giudiziaria il "miglior interesse del minore".

Evoluzione della famiglia e giustizia civile

Oltre alla diversa rappresentazione della minor età, anche l'evoluzione delle forme della famiglia nelle società post-industriali - tra altri cambiamenti - ha fatto venir meno la rete di solidarietà che per molto tempo ha tenuto unite le comunità e le famiglie allargate. Si è di conseguenza dilatato il compito dell'autorità giudiziaria nella regolazione dei rapporti tra i minori in difficoltà e lo spazio sociale di riferimento.

Questi processi hanno comportato anche la necessità di una costante revisione del nostro modo di concepire la **genitorialità**.

Nei casi di maltrattamento e abuso palesi sono sufficienti le indicazioni stabilite dalla norma: art. 30 Costituzione e 147 c.c. che si riferiscono all'obbligo *di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli*

La difficoltà nella considerazione/valutazione della genitorialità si evidenzia invece in relazione a quell'area grigia dove la rappresentazione

dell'idoneità genitoriale appare vaga e indeterminata, esposta ai criteri soggettivi dell'osservatore.

La valutazione della capacità genitoriale, nella pratica, si fonda spesso sulla ricerca di una sorta di verità sostanziale che l'accertamento psicologico o sociale sarebbero tenuti a garantire.

Nell'ambito psicologico, spesso si sovrappongono e si confondono la capacità genitoriale con la condizione patologica dei soggetti, senza che venga messo in evidenza il rapporto tra le condizioni psichiche dei genitori e il legame che questi stabiliscono con i figli.

Nell'ambito sociale, per la stessa pronuncia della Corte di Cassazione, non sono neanche sufficienti le generiche carenze educative, le difficoltà economiche o le abitudini di vita non ordinate dei genitori, le quali, da sole, **"non giustificano l'allontanamento di un minore dal suo ambiente familiare"**.

Sulla base di quali criteri, di quali saperi, si decide in questi casi di mantenere i legami parentali oppure di interromperli o limitarli?

E' possibile condividere l'idea che un genitore adeguato sia quello che **"mantiene con il bambino un legame che per lui è vitale e importante"** dove il termine vitale indica la capacità del bambino di comporre e lavorare, nel rapporto con i genitori, quelli elementi che gli consentiranno una volta divenuto adolescente di instaurare legami che si collochino fuori dalla ripetitività dei vincoli incestuosi.

La materia con la quale come operatori lavoriamo **nella realtà** non è altro che la stessa materia della quale il bambino si occupa sin da molto piccolo: il legame o i vincoli che mettono in relazione genitori e figli.

Il bambino si occupa di questi legami nel suo pensiero, ordinando il caos del mondo intorno alle questioni della nascita: la differenza sessuale e la differenza generazionale organizzano il mondo e impediscono al soggetto di rimanere legato a ciò che lo precede, mantenendo una distanza rispetto alla propria origine.

In questo lavoro il bambino inventa teorie, elabora un suo "romanzo familiare", che non è mera fantasia ma un primo tentativo di prendere distanza dai suoi genitori reali: tutti i bambini - tranne quelli adottati - fantasticano di essere stati adottati.

Interesse del minore è che questo suo lavoro sia anzitutto riconosciuto e preservato, che *nella realtà* si creino le condizioni perché possa svolgerlo senza intralci.

Intorno al riconoscimento di questo lavoro psichico che ogni bambino porta avanti nella sua costituzione soggettiva, i termini della triangolazione del titolo non dovrebbero risultare confliggenti ma coincidere nella direzione nella quale orientano i loro interventi.

Le esperienze di incontro e dialogo che si sono andate annodando lungo tutto il secolo scorso, alcune delle quali ho ricordato prima, consentono di sostenere la necessità di continuare la comunicazione tra saperi che ha posto le basi per la costruzione di una modalità di lavoro unica e peculiare.

I tre soggetti: *famiglia, autorità giudiziaria e operatori* possono, insieme e separatamente, comporre risposte che sostengano lo spazio intorno ai soggetti dei quali si occupano, perché sia il bambino stesso a poter trovare una formulazione nella quale dare forma e lavorare un suo pensiero.

Maria Cristina Calle